

N. R.G. 73/2025



TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA

SEZIONE CIVILE

**DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI
CONCORDATO MINORE**

Il Giudice delegato

Vista la proposta di concordato minore ai sensi degli artt. 74ss C.C.I. depositata da FONDAZIONE PIA CASA PER ANZIANI MARUFFI (c.f. 91004390331, P.IVA 0059790330) rappresentata e difesa dagli Avv.ti ELISABETTA SOAVI (SVOLBT86A54G842S) e SALVATORE CALTABIANO (CLTSVT74B23C261Q) nello studio di quest'ultimo, in Vigolzone (PC) Via Gobetti n.22 (pec: caltabiano.salvatore@ordineavvocatipc.it), domiciliata giusta procura in atti

In ordine all'ammissibilità:

ritenute sussistenti le condizioni ed i requisiti previsti dagli articoli 74 ss. C.C.I.;

rilevato in particolare, sotto il **profilo soggettivo**, che la ricorrente rientra nella categoria dei soggetti legittimati all'accesso al concordato minore ai sensi dell'art. 74, comma 1, CCII, che richiama i *"debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore"*; è iscritta al Registro delle Persone Giuridiche e non nel Registro delle Imprese, il che preclude l'accesso alla composizione negoziata della crisi ex artt. 12 e ss. CCII; svolgeva attività non commerciale, qualificabile come attività di interesse generale senza scopo di lucro ex art. 5 del Codice del Terzo Settore, non avendo mai conseguito ricavi superiori del 6% ai relativi costi; ha comunque cessato l'esercizio diretto dell'attività da oltre un anno, avendo stipulato contratti di affitto di ramo di azienda dal 1° gennaio 2022, circostanza che esclude l'assoggettabilità a liquidazione giudiziale ex art. 33, comma 1, CCII;

considerato, sotto il **profilo oggettivo**, che la proposta avanzata prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti mediante la continuità indiretta dell'azienda tramite affitto prodromico al trasferimento;

rilevato che risultano documentate le formalità di rito avendo l'o.c.c. dettagliatamente e compiutamente ricostruito la situazione fiscale della debitrice;

che sono stati depositati, insieme alla proposta, l'elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute; le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni; l'attestazione di fattibilità del piano nonché l'elenco delle spese correnti, mentre non risulta depositato l'elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, verosimilmente perché si assume che non siano stati compiuti atti in tal senso;

che è stata fornita la relazione del professionista, contenente l'indicazione delle cause del sovra indebitamento, nonché l'attestazione di fattibilità del piano;

che non emergono, allo stato, condizioni soggettive ostative;

P.Q.M.

visto l'art. 78 C.C.I.

DICHIARA aperta la procedura di concordato;

NOMINA commissario giudiziale il Dott. GIORGIO VISCONTI, già O.C.C., che continuerà a svolgere tali funzioni (cfr. art. 270 lett.b, applicabile per identità di *ratio*);

DISPONE la pubblicazione della proposta di accordo, dei suoi allegati e del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Piacenza;

DISPONE la comunicazione ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per raccomandata A/R o per telefax, o a mezzo .pec se disponibile, della proposta di concordato, dei suoi allegati e del presente decreto, **a cura dell'O.C.C., entro il termine di giorni trenta dalla data del presente provvedimento;**

ASSEGNA ad ogni creditore termine di giorni trenta, dalla ricezione della comunicazione, per far pervenire all'indirizzo PEC dell' O.C.C. la dichiarazione di

adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

AVVERTE i creditori che il silenzio sarà considerato come **assenso** ai fini dell'omologazione della proposta;

DISPONE la trascrizione del presente decreto, a cura dell'O.C.C., sui beni immobili e mobili registrati intestati al debitore;

DISPONE che sino al momento in cui diverrà definitivo il provvedimento di omologazione, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore; e per l'effetto

SOSPENDE, sino all'esito del presente procedimento, tutte le procedure esecutive a carico del debitore;

INFORMA che a decorrere dalla data del presente decreto e sino alla data di omologazione dell'accordo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori per titolo o causa anteriore al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto;

MANDA la Cancelleria per le comunicazioni.

Piacenza, 24 novembre 2025

Il Giudice Delegato
(dott. Antonino Fazio)